

Reati e illeciti amministrativi nel nuovo T.U. Sicurezza

Modifiche del D.Lgs. n. 106/2009 - Parte II

Pierluigi Rausei - Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Macerata
Docente di Diritto sanzionatorio del lavoro nell'Università di Modena e Reggio Emilia (*)

Prosegue la presentazione del nuovo sistema sanzionatorio in materia di sicurezza sul lavoro dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in vigore dallo scorso 20 agosto.

Si coglie in questa seconda parte l'occasione per offrire un quadro "statistico" del nuovo sistema sanzionatorio e presentare brevi riflessioni di diritto intertemporale.

I numeri delle sanzioni

Il quadro sanzionatorio del Testo unico riformato si presenta con ventotto articoli dedicati alla previsione di illeciti penali e amministrativi a carico, rispettivamente, di:

- datore di lavoro imprenditore (art. 14, comma 10);
- datore di lavoro (artt. 55, commi 1-4, 87, comma 1, 159, comma 1, 219, comma 1, 262, comma 1, 282, comma 1, 297, comma 1);
- datore di lavoro e dirigente (artt. 55, comma 5, 68, 87, commi 2-6, 159, commi 2-3, 165, 170, 171, 178, 219, comma 2, 262, comma 2, 282, comma 2, 297, comma 2);
- preposto (artt. 56, 263, 283);
- medico competente (artt. 58, 220, 264, 284);
- lavoratore (artt. 59, 285);
- progettista, fabbricante, fornitore, installatore (art. 57);
- committenti e responsabili dei lavori (art. 157);
- coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione (art. 158);
- venditori, noleggiatori e concedenti in uso di attrezzature e DPI (art. 87, comma 7);
- altri soggetti negli appalti (art. 55, comma 5);
- componente dell'impresa familiare, lavoratore autonomo, coltivatori diretti del fondo, soci delle società

semplici nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti (art. 60, comma 1);

– lavoratore autonomo (artt. 60, comma 2, 160);

– chiunque (artt. 264-bis, 286).

Vi è poi una norma, che non rientra in questa analisi, dedicata alla responsabilità amministrativa da reato per l'impresa (art. 300) e, infine, cinque articoli sono destinati a delineare norme di principio applicabili alle diverse ipotesi di sanzioni (artt. 298-299 e 301-302), come si è già evidenziato nella Prima Parte di questo Inserto.

I reati sono esclusivamente delle contravvenzioni nella quasi totalità punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (ciò, peraltro, in piena sintonia con quanto già previsto dal "vecchio" decreto legislativo n. 626/1994).

Sono punite con la sola pena detentiva dell'arresto le fattispecie previste dall'articolo 14, comma 10 (imputabile al datore di lavoro imprenditore) e dall'articolo 55, comma 2 (imputabile al datore di lavoro *tout court*).

Sono punite con la sola pena pecuniaria dell'ammenda le ipotesi previste dall'articolo 55, commi 3, 4 e 5, lett. e), e dall'articolo 159, comma 1, ultimo periodo (imputabili al datore di lavoro).

Quanto agli illeciti amministrativi, che rappresentano pur sempre una minoranza a fronte delle più numerose fattispecie penali, risultano ora incrementati dal decreto legislativo n. 106/2009, e riguardano prevalentemente

Nota:

(*) L'Autore è membro del Centro Studi Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché del Centro Studi "Marco Biagi" dell'Università di Modena e Reggio Emilia e del Comitato scientifico della Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro. Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.

la violazione di obblighi di carattere documentale o informativo da parte di:

- datore di lavoro e dirigente (artt. 55, comma 4, *lett. f-l*, 68, comma 1, *lett. c*, 87, comma 4, *lett. a-d*, 159, comma 2, *lett. d*, 262, comma 2, *lett. d*, 282, comma 2, *lett. c*);
- committenti e responsabili dei lavori (art. 157, comma 1, *lett. c*);
- medico competente (art. 58, comma 1, *lett. d-e*);
- lavoratore (art. 59, comma 1, *lett. b*);
- componente dell'impresa familiare, lavoratore autonomo, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti (art. 60, comma 1, *lett. b*);
- lavoratore autonomo (artt. 60, comma 2);
- venditori, noleggiatori e concedenti in uso (art. 87, comma 7);
- chiunque (artt. 264-*bis*, 286).

Norme fra passato e presente

Sotto altro profilo, date le profonde novità introdotte dal decreto correttivo, vale la pena affrontare, anche se solo di passata, la questione riguardante la scelta della normativa concretamente applicabile ai reati e agli illeciti amministrativi commessi durante la vigenza del testo originario del decreto legislativo n. 81/2008.

Così, anzitutto, nell'ipotesi di un fatto considerato e punito come contravvenzione nel testo previgente che non sia più tale nel Testo unico riformato, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Codice penale, secondo cui «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato».

Se lo stesso fatto rileva ora come illecito amministrativo, si applicheranno all'originario contravventore le sanzioni pecuniarie amministrative previste per il trasgressore.

Qualora, invece, è stata posta in essere una condotta originariamente non punita come reato, ma ora penalmente rilevante, si applica il principio di legalità di cui all'articolo 25, comma 2, della Costituzione, sancito anche dall'articolo 2, comma 1, del Codice penale, per effetto del quale «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato». Lo stesso principio risolve il caso di una condotta in precedenza non sanzionata che ora configura un illecito amministrativo, la quale andrà parimenti esente da sanzione.

Se si versa nell'ipotesi di un comportamento annoverato come illecito sia nel testo previgente che in quello ora in vigore, pure diversamente sanzionato, troverà applicazione il principio del *favor rei* che governa l'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, per cui l'unica pena concretamente applicabile risulterà quella più favorevole al reo (articolo 2, comma 4, del Codice penale). Non così se si tratta di illecito amministrativo per effetto dell'articolo 1 della legge n. 689/1981, in ragione del principio *tempus regit factum*.

Lo stesso principio, peraltro, risolve anche il caso diverso in cui si tratti di una condotta originariamente sanzionata come illecito amministrativo e attualmente rilevante come contravvenzione: si applicherà la sanzione pecuniaria amministrativa, giacché per il principio ricordato, in tema di illecito amministrativo sono irrilevanti tutte le modifiche della disciplina successive alla consumazione dell'illecito.

Titolo IV	
Reati	
Illecito	Sanzione
Committente e responsabile dei lavori	
Art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per non aver designato il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione.	Art. 157, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Art. 90, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per non aver designato, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti necessari (art. 98).	Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro
Art. 90, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver designato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.	Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro
Art. 90, comma 9, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per non aver verificato, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare (Allegato XVII). Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI, il requisito che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,	Art. 157, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro

Illecito	Sanzione
industria e artigianato, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'Allegato XVII.	Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</i>
<i>Art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver verificato l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), in caso di designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.	<i>Art. 157, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</i> Non sanzionato in precedenza
<i>Art. 100, comma 6-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver assicurato l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 commi 3-bis e 3-ter (nel campo di applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e succ. modif., si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, dello stesso d.lgs.)	<i>Art. 157, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</i> Non sanzionato in precedenza
<i>Art. 90, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver previsto nel progetto dell'opera la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori e delle fasi di lavoro.	Abrogato dal 20 agosto 2009 <i>Art. 157, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i>
Coordinatori	
<i>Art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 e da legge n. 88/2009</i> Per non aver redatto, durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il piano di sicurezza e di coordinamento (Allegato XV), nonché per non aver predisposto il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera (Allegato XVI), contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'Allegato II al Documento UE 26 maggio 1993 (il fascicolo non è predisposto per i lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 380/2001); per non aver coordinato l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. (coordinatore per la progettazione)	<i>Art. 158, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</i>
<i>Art. 92, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver verificato durante la realizzazione dell'opera, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure. <i>Art. 92, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con esso, nonché per non aver adeguato il piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto e il fascicolo con le caratteristiche dell'opera, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche interve-	<i>Art. 158, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</i>

Illecito	Sanzione
nute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificando l'adeguamento dei piani operativi di sicurezza da parte delle imprese esecutrici. <i>Art. 92, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver organizzato tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. <i>Art. 92, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver segnalato al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli obblighi e alle misure generali di tutela (artt. 94, 95, 96 e 97, c. 1) e alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto, e per non aver proposto la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Per non aver dato comunicazione, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adottò alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motivazione, dell'inadempienza alla Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. <i>Art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver sospeso, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. (coordinatore per l'esecuzione dei lavori)	2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro
<i>Art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver redatto, nei casi in cui dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi è affidata a una o più imprese, il piano di sicurezza e di coordinamento e per non aver predisposto il fascicolo con le caratteristiche dell'opera ove previsto. (coordinatore per l'esecuzione dei lavori)	<i>Art. 158, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 8.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2000 euro</i>
<i>Art. 92, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver verificato l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. (coordinatore per l'esecuzione dei lavori)	<i>Art. 158, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</i>
Datore di lavoro	
<i>Art. 96, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver redatto il piano operativo di sicurezza (dato il riferimento operato dall'art. 89, comma 1, lett. h), all'art. 17, comma 1, lett. a), tale obbligo non è delegabile dal datore di lavoro).	<i>Art. 159, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i>

Illecito	Sanzione
	Fino al 19 agosto 2009 (era prevista la pena per datore di lavoro e dirigente) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</i>
<i>Art. 96, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver redatto il piano operativo di sicurezza in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI.	<i>Art. 159, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 8.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 2000 euro</i> Non sanzionato in precedenza
<i>Art. 96, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver redatto il piano operativo di sicurezza in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV.	<i>Art. 159, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i> Non sanzionato in precedenza
Datore di lavoro e dirigente	
<i>Art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver verificato le condizioni di dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. <i>Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver attuato quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza. <i>Art. 117, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver rispettato, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, almeno una delle precauzioni indicate: a) mettere fuori tensione e in sicurezza le parti attive per la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi e ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza, tale per cui non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non inferiori ai limiti di cui all'Allegato IX. <i>Art. 118, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver fatto sì che, nei lavori di spleamento o sbancamento se previsto l'accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco abbiano una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Per aver violato il divieto di sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete, quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di mt 1,50. Per non aver provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno quando per la natura di esso o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti. Per non aver vietato la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco nei lavori di escavazione con mezzi meccanici. Per non aver protetto con solido riparo il posto di manovra dell'addetto all'escavatore non munito di cabina metallica. Per non aver fatto ai lavoratori esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e per non aver almeno delimitato la zona superiore di pericolo median-	<i>Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</i>

Illecito	Sanzione
te opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo, in quanto necessario riguardo l'altezza dello scavo o le condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore. <i>Art. 121, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato, quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. Per non aver provveduto i lavoratori, quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, e per non averli muniti di dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza, mantenuto in continuo collegamento e in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas. Per aver fatto adoperare le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, fuori dai casi in cui ciò è consentito (solo quando per la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, offrano garanzia di sicurezza e sia assicurata una efficace e continua aerazione). Per non aver provveduto alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione, quando sia stata accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, e per non aver vietato, anche dopo la bonifica, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi. Per non aver abbinato i lavoratori nell'esecuzione dei lavori esposti al rischio di presenza di gas negli scavi. <i>Art. 126, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, posti ad un'altezza maggiore di 2 mt, di parapetto robusto e in buono stato di conservazione su tutti i lati verso il vuoto. <i>Art. 128, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto gli impalcati e ponti di servizio di un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a mt 2,50. <i>Art. 145, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fatto effettuare il disarmo delle armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione. <i>Art. 145, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver disarmato armature di sostegno quando sulle strutture insistono carichi accidentali e temporanei. <i>Art. 148, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver accertato, prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili (fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva), che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Per non aver adottato, nel caso in cui sia dubbia la resistenza, i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.	
<i>Art. 122, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver adottato, nei lavori in quota, seguendo lo sviluppo dei lavori, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose (Allegato XVIII, punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3).	<i>Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Illecito	Sanzione
	<i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 5.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</i>
<i>Art. 111, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver scelto, nei lavori temporanei in quota che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. <i>Art. 111, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato misure di sicurezza equivalenti ed efficaci, nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, prima di svolgere il lavoro. Per non ripristinato i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute una volta terminato definitivamente o temporaneamente tale lavoro di natura particolare. <i>Art. 114, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali, il posto di lavoro, quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo.	<i>Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i>
<i>Art. 108, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver assicurato nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli, fermo restando quanto previsto dal punto 1 dell'Allegato XVIII. <i>Art. 140, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver saldamente bloccato le ruote del ponte in opera con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti ovvero per non aver installato dispositivi appropriati atti ad impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota. <i>Art. 147, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver tenuto lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, parapetti normali, con tavole fermapiè, fissati rigidamente a strutture resistenti. <i>Art. 152, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver lavorato e per aver fatto lavorare gli operai sui muri in demolizione.	<i>Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1000 a 4800 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i>
<i>Art. 112, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver allestito opere provvisorie con buon materiale, a regola d'arte, proporzionate, idonee allo scopo. Per non aver conservato le opere provvisorie in efficienza per la intera durata del lavoro. Per non aver provveduto, prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo, alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei (Allegato XIX). <i>Art. 119, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver provveduto, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno, nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di mt 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti. Per non aver fatto sì che le tavole di rivestimento delle pareti sporgano dai bordi degli scavi di almeno 30 cm. Per non aver predisposto, nello scavo dei cunicoli, man mano che procede il lavoro di avanzamento, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti.	<i>Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1000 a 4800 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 5.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</i>

Illecito	Sanzione
Per aver rimosso le armature per scavi nei cunicoli non in relazione al progredire del rivestimento in muratura. Per non aver adottato idonee armature e precauzioni nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Per non aver adottato misure e precauzioni nella infissione di pali di fondazione, per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori. Per non aver disposto, nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 m, a protezione degli operai addetti allo scavo e all'asportazione del materiale, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna. Per non aver previsto, nei pozzi e nei cunicoli, una adeguata assistenza all'esterno e per non aver fatto sì che le loro dimensioni siano tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi. Per non aver effettuato il sollevamento di materiale dagli scavi conformemente al punto 3.4. dell'Allegato XVIII. <i>Art. 123, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver eseguito il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. <i>Art. 125, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto a costituire i montanti con elementi accoppiati, con punti di sovrapposizione sfalsati di almeno un metro e verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. <i>Art. 125, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver adottato, per impalcature di altezza superiore a 8 m, montanti singoli in un sol pezzo prima degli ultimi 7 mt. <i>Art. 125, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione il piede dei montanti, in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale e orizzontale. <i>Art. 127, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per la mancata corrispondenza a idonei procedimenti di calcolo della costruzione di ponti a sbalzo, nei casi di particolari esigenze che non permettono l'impiego di ponti normali, senza garanzia di solidità e di stabilità. <i>Art. 129, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver sistemato, nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20, in corrispondenza al piano raggiunto (nei casi in cui non si provvede alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti). <i>Art. 136, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto, nei lavori in quota, a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista; tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. <i>Art. 136, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver collocato i giunti strettamente l'uno vicino all'altro nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo. <i>Art. 136, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver applicato per ogni piano di ponte due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto. <i>Art. 136, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver assicurato che lo scivolamento degli elementi di appoggio di un pon-	

Illecito	Sanzione
teggio sia impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente. Per non aver assicurato che i piani di posa degli elementi di appoggio abbiano una capacità portante sufficiente. Per non aver assicurato che il ponteggio sia stabile. Per non aver assicurato che le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio siano idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure. Per non aver assicurato che il montaggio degli impalcati dei ponteggi sia tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute. <i>Art. 136, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto a evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo. <i>Art. 136, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver assicurato che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al piano di montaggio, uso e smontaggio, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. <i>Art. 151, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fatto sì che i lavori di demolizione procedano con cautela e con ordine, siano eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. <i>Art. 152, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fatto la demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. <i>Art. 154, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver vietato la sosta e il transito nella zona sottostante la demolizione, delimitandola con appositi sbarramenti. Per non aver consentito l'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.	
<i>Art. 96, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato le misure conformi alle prescrizioni di cui all'Allegato XIII.	<i>Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 500 euro <i>Art. 159, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle «Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri», punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle «Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri» per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena anzidetta. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati

Illecito	Sanzione
	Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro
Art. 96, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver predisposto l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili. Art. 96, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver curato disposizione o accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitare crolli o ribaltamenti.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro
Art. 96, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver curato la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute. Art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver coordinato gli interventi previsti per le misure generali di tutela (artt. 95 e 96). Per non aver verificato la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro
Art. 96, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver curato le condizioni per la rimozione dei materiali pericolosi coordinandosi col committente o col responsabile dei lavori. Art. 96, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver curato che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenissero correttamente. Art. 97, comma 3-ter, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per non essere il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa affidataria in possesso di adeguata formazione.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro Fino al 19 agosto 2009 non sanzionate
Art. 109, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver dotato il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. Art. 110, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver impedito il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili con barriere o per non averlo protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate. Art. 111, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver scelto, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, tenendo conto delle dimensioni delle attrezzature confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. Art. 111, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver scelto il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego, che consenta l'evacuazione in caso di pericolo imminente.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro

Illecito	Sanzione
Per non aver fatto in modo che il passaggio da un sistema di accesso a piattaforma, impalcati, passerelle e viceversa non comporti rischi ulteriori di caduta. <i>Art. 111, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver disposto affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. <i>Art. 111, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver disposto affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Per non aver previsto l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico. <i>Art. 111, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver individuato, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate, le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute che presentino una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. Per aver individuato dispositivi di protezione collettiva contro le cadute che presentano ulteriori interruzioni oltre ai punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini. <i>Art. 111, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver effettuato lavori temporanei in quota quando le condizioni meteorologiche mettevano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. <i>Art. 111, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver disposto affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. <i>Art. 113, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fatto uso di scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, che siano costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza e abbiano i gradini con pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Per non aver provveduto affinché le scale e i relativi pianerottoli siano provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Per non aver munito le rampe delimitate da due pareti di almeno un corrimano. Per non aver provveduto le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. Per aver posto la parete della gabbia opposta al piano dei pioli ad una distanza superiore a cm 60. Per non aver posto i pioli ad una distanza di almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Per non aver adottato, in luogo della gabbia, l'applicazione di essa alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro. Per aver utilizzato scale semplici portatili (a mano) costruite con materiale non adatto alle condizioni di impiego, oppure non sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi o di dimensioni non appropriate al loro uso. Per aver utilizzato scale semplici portatili (a mano), se di legno, con i pioli fissati ai	

Illecito	Sanzione
montanti mediante incastro, privi di nodi e trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi ovvero, nelle scale lunghe più di 4 metri, con l'applicazione anche di un tirante intermedio. Per aver fatto uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Per aver fatto uso di scale non provviste di: a) dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucchiolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala. Per aver posto le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature l'una in prosecuzione dell'altra. Per non aver provveduto di un corrimano parapetto sul lato esterno le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte. Per non aver adeguatamente assicurato o fatto trattenere al piede da altra persona le scale quando l'uso, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento. Per non aver assicurato che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri: a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione; c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi. Per non aver assicurato che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. Per aver fatto trasportare a mano pesi su una scala a pioli in modo che fosse preclusa una presa sicura. Per aver fatto uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), senza osservare anche le ulteriori seguenti disposizioni: a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse; b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione; c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale; d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala. Per aver fatto superare l'altezza di m 5 alle scale doppie o per non averle provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite prestabilito di sicurezza. <i>Art. 114, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver delimitato il posto di carico e di manovra degli argani a terra con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi. <i>Art. 114, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver predisposto efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette ai lavori, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza, nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili. <i>Art. 115, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver fatto sì che, nei lavori in quota qualora non siano state attuate mi-	

Illecito	Sanzione
sure di protezione collettiva, i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali: assorbitori di energia; connettori; dispositivo di ancoraggio; cordini; dispositivi retrattili; guide o linee vita flessibili; guide o linee vita rigide; imbracature. Per non aver assicurato il sistema di protezione, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie. Per non aver munito il lavoratore di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta nei lavori su pali. <i>Art. 116, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver impiegato sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti: a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza; b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza; c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore; d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo; e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro; f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri previsti (art. 111, commi 1 e 2). Per non aver fornito ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio, di carattere teorico-pratico e che riguardi: l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari; l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti; l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione; gli elementi di primo soccorso; i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione; le procedure di salvataggio. <i>Art. 120, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver costituito depositi di materiali presso il ciglio degli scavi quando non necessari per le condizioni di lavoro ovvero, se necessari, privi delle necessarie puntellature. <i>Art. 124, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver fatto costituire depositi, al di fuori di quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori, sopra i ponti di servizio e sulle impalcature. Per non avere tenuto il peso dei materiali e delle persone sempre al di sotto di quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio. Per aver fatto occupare dai materiali uno spazio che non consente i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. <i>Art. 125, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver fatto superare l'altezza dei montanti di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato. Per non aver applicato dalla parte interna dei montanti correnti e tavola fermapiè a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato. <i>Art. 125, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver tenuto una distanza superiore a m 3,60 tra due montanti consecutivi,-	

Illecito	Sanzione
senza che ciò fosse richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere ovvero, in tale caso, senza che la sicurezza del ponteggio risulti da un apposito progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità. <i>Art. 125, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver efficacemente ancorato il ponteggio alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia. <i>Art. 129, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver fatto sporgere dal filo del fabbricato le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. <i>Art. 129, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver sistemato, in corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto ovvero una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, ovvero per non aver disposto la segregazione dell'area sottostante. <i>Art. 130, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver utilizzato andatoie destinate soltanto al passaggio di lavoratori di larghezza minore di m 0,60. Per aver utilizzato andatoie destinate al trasporto di materiali, di lavoratori di larghezza minore di m 1,20. Per aver utilizzato andatoie con pendenza maggiore del 50 per cento. Per non aver interrotto le andatoie lunghe con pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli. Per non aver fissato sulle tavole delle andatoie listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. <i>Art. 131, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver impiegato ponteggi senza farsi rilasciare dal fabbricante copia della prevista autorizzazione ministeriale, nonché delle istruzioni e degli schemi contenuti nella relazione tecnica (art. 132). <i>Art. 133, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver eretto i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, senza un progetto che comprenda il calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale e il disegno esecutivo. Per non essere il progetto firmato da un ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione o per non contenere quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione. Per non aver tenuto nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisorie copia dell'autorizzazione ministeriale (art. 131) e copia del progetto e dei disegni esecutivi o per non averle esibite, a richiesta, agli organi di vigilanza. <i>Art. 134, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver tenuto nei cantieri in cui vengono usati ponteggi copia della prevista autorizzazione ministeriale, nonché delle istruzioni e degli schemi contenuti nella relazione tecnica (art. 131, comma 6) e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S., Allegato XXII), in caso di lavori in quota, ovvero per non avere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza detta documentazione. Per non aver riportato subito sul disegno le eventuali modifiche al ponteggio, o per non essere dette modifiche nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo. <i>Art. 135, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per utilizzare ponteggi i cui elementi non portano impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.	

Illecito	Sanzione
<i>Art. 138, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver fissato le tavole che costituiscono l'impalcato in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. Per aver tenuto un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura superiore a 20 centimetri. Per aver gettato o fatto gettare dall'alto gli elementi del ponteggio. Per essere salito e sceso o aver fatto salire e scendere lungo i montanti. <i>Art. 139, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver utilizzato ponti su cavalletti di altezza superiore a metri 2 ovvero per averli montati sugli impalcati dei ponteggi. Per aver utilizzato ponti su cavalletti non conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'Allegato XVIII. <i>Art. 140, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver utilizzato ponti su ruote privi di una base ampia idonea a resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati. Per non essere il piano di scorrimento delle ruote livellato. Per non essere il carico del ponte sul terreno opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. <i>Art. 140, commi 4, 5 e 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non essere i ponti su ruote ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. Per non aver controllato la verticalità dei ponti su ruote con livello o con pendolino. Per aver sposato i ponti (esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto) quando su di essi si trovano lavoratori o carichi. <i>Art. 141, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato precauzioni, durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata. <i>Art. 142, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver costruito le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, in modo da non assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità ovvero per averle costruite con modalità tali da non consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo. Per non avere eseguito le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità. Per non aver esibito sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza i disegni esecutivi, firmati dal progettista delle armature provvisorie per grandi opere. <i>Art. 143, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non essersi assicurato, prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all'art. 142, della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse devono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua. <i>Art. 144, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver posto armature non in grado di sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua. Per non essere il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno opportunamente distribuito. <i>Art. 145, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato, nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo, le	

Illecito	Sanzione
misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio. <i>Art. 146, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver circondato da normale parapetto e da tavola fermapiede le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro oppure per non averle coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. Per aver lasciato aperta la barriera mobile non asportabile che costituisce un lato del parapetto, in caso di aperture usate per il passaggio di materiali o di persone, oltre il tempo necessario al passaggio. Per non aver munito le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 di normale parapetto e tavole fermapiede oppure per non averle convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. <i>Art. 147, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver coperto il vano-scala con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transiti al piano terreno contro la caduta dei materiali. Per non aver fissato, sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, che non siano sbarrate per impedirvi il transito, intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri. <i>Art. 149, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non essere paratoie e cassoni ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente ovvero non provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali. Per aver effettuato la costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone senza la diretta sorveglianza di un preposto. Per non aver assicurato che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari. <i>Art. 150, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver proceduto alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire prima dell'inizio di lavori di demolizione. Per non aver eseguito, in relazione al risultato della verifica preventiva, le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. <i>Art. 151, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver inserito la successione dei lavori in apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC ove previsto. Per non aver tenuto a disposizione degli organi di vigilanza il programma contenente la successione dei lavori. <i>Art. 153, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver gettato o fatto gettare dall'alto il materiale di demolizione, anziché trasportarlo oppure convogliarlo in appositi canali. Per aver convogliato il materiale di demolizione in canali il cui estremo inferiore risulti ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. Per aver convogliato il materiale di demolizione in canali che non sono costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo o con gli eventuali raccordi adeguatamente rinforzati. Per non essere stata realizzata l'imboccatura superiore del canale in cui viene convogliato il materiale di demolizione in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Per non aver calato a terra con mezzi idonei il materiale di demolizione costituito da elementi pesanti od ingombranti. Per non aver provveduto a ridurre il sollevamento della polvere, durante i lavori di demolizione, irrorando con acqua le murature e i materiali di risulta. <i>Art. 155, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver operato la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno superiore a 5 metri mediante rovesciamento per trazione o per spinta.	

Illecito	Sanzione
Per aver esercitato la trazione o la spinta nella demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri in modo non graduale e con strappi ovvero per non averla eseguita solo su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti. Per non aver adottato le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata. Per aver effettuato i rovesciamenti per spinta con martinetti per opere di altezza superiore a 3 metri ovvero senza l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi in opere di altezza non superiore a 3 metri. Per non aver evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.	
Preposto	
<i>Art. 96, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato le misure conformi alle prescrizioni di cui all'Allegato XIII. <i>Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver attuato quanto previsto nel piano sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza. <i>Art. 121, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato, quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, cammini e fosse in genere, idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, in rapporto alla natura del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo a infiltrazione di sostanze pericolose. Per non aver provveduto i lavoratori, quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione e una completa bonifica, di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e per non averli muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati a un idoneo sistema di salvataggio, tenuto dagli addetti alla sorveglianza, in continuo collegamento e in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas. Per aver fatto adoperare le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, fuori dai casi in cui ciò è consentito (solo quando per la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, offrano garanzia di sicurezza e sia assicurata una efficace e continua aerazione). Per non aver provveduto alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione, quando sia stata accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, e per non aver vietato, anche dopo la bonifica, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi. Per non aver abbinato i lavoratori nell'esecuzione dei lavori esposti al rischio di presenza di gas negli scavi. <i>Art. 136, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto a evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo. <i>Art. 136, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver direttamente sorvegliato affinché i ponteggi siano montati, smontati o trasformati a regola d'arte, conformemente al piano di montaggio, uso e smontaggio, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. <i>Art. 137, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non essersi assicurato, quale responsabile di cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o dopo prolungata interruzione di lavoro, della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.	Abrogata dal 20 agosto 2009 <i>Art. 159, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i>

Illecito	Sanzione
<i>Art. 145, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver direttamente sorvegliato affinché il disarmo delle armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, so-lai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, fosse effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste e solo dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione. <i>Art. 145, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver disarmato armature di sostegno quando sulle strutture insistono carichi accidentali e temporanei.	
<i>Art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver vietato, nei lavori di escavazione con mezzi meccanici, la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. <i>Art. 118, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver esplicitamente vietato ai lavoratori di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, se necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, per non aver fatto delimitare la zona superiore di pericolo mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo. <i>Art. 123, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver direttamente sorvegliato all'esecuzione del montaggio e dello smontaggio delle opere provvisori. <i>Art. 140, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver saldamente bloccato le ruote del ponte in opera con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti. <i>Art. 140, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver spostato i ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, quando su di essi si trovano lavoratori o carichi. <i>Art. 152, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver lavorato e fatto lavorare gli operai sui muri in demolizione.	Abrogata dal 20 agosto 2009 <i>Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto sino a 1 mese o ammenda da 300 a 900 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 225 euro</i>
Lavoratori autonomi	
<i>Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver attuato quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.	<i>Art. 160, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 400 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 5.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</i>
<i>Art. 94, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non essersi adeguato alle indicazioni fornite, ai fini della sicurezza, dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.	<i>Art. 160, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 800 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a 1 mese o ammenda da 500 a 2.000 euro

Illecito	Sanzione
	<i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i>
<i>Art. 124, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver effettuato qualsiasi deposito sui ponti di servizio e sulle impalcature, ad eccezione del deposito temporaneo di materiali e attrezzi necessari ai lavori. Per aver determinato un peso di materiali e persone superiore a quello consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio. Per aver occupato con materiali lo spazio del ponteggio così da non consentire in modo idoneo i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. <i>Art. 138, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver gettato dall'alto elementi del ponteggio. <i>Art. 138, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per essere salito e sceso lungo i montanti. <i>Art. 152, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver lavorato sui muri in demolizione.	<i>Art. 160, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 150 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 (puniva anche i lavoratori dipendenti) Arresto fino a 1 mese o ammenda da 150 a 600 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 150 euro</i>
Illeciti amministrativi	
Illecito	Sanzione
Committente e responsabile dei lavori	
<i>Art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver comunicato alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Per non aver indicato i nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nel cartello di cantiere.	<i>Art. 157, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro <i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i> <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 non era punito
<i>Art. 90, comma 9, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver trasmesso all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'art. 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi (salvo quanto previsto dall'art. 16-bis, c. 10, decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modif., dalla legge n. 2/2009), e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lett. a) e b).	<i>Art. 157, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro <i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i> <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 2000 euro</i>
<i>Art. 101, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver trasmesso il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.	<i>Art. 157, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro <i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i> <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 1.200 a 3.600 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1200 euro</i>

Illecito	Sanzione
Datore di lavoro e dirigente	
<i>Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. <i>Art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver trasmesso il piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. <i>Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver trasmesso, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione Per aver iniziato i lavori prima dell'esito positivo delle verifiche di congruenza fra i piani operativi di sicurezza, da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.	<i>Art. 159, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro <i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione pari a 500 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981):</i> sanzione pari a 600 euro Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 1.200 a 3.600 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981):</i> sanzione pari a 1200 euro
Titolo V	
Reati	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro e dirigente	
<i>Art. 163, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fatto ricorso alla prescritta segnaletica di sicurezza (Allegati da XXIV a XXXII), quando, anche a seguito della prevista valutazione, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva. Per non aver adottato, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate dal D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009. Per non aver fatto ricorso, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'Allegato XXVIII.	<i>Art. 165, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro <i>Art. 165, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena indicata. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro
<i>Art. 164, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto affinché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva.	<i>Art. 165, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 euro

Illecito	Sanzione
	<i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1125 euro</i>
<i>Art. 164, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto affinché i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.	<i>Art. 165, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i>
Preposto	
<i>Art. 163, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fatto ricorso alla prescritta segnaletica di sicurezza (Allegati da XXIV a XXXII), quando, anche a seguito della prevista valutazione, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva. Per non aver adottato, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate dal D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009. Per non aver fatto ricorso, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'Allegato XXVIII.	Abrogata dal 20 agosto 2009 <i>Art. 166, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 300 euro</i>
Titolo VI	
Reati	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro e dirigente	
<i>Art. 168, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di adottare le misure organizzative necessarie e di ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Per aver omesso di adottare le misure organizzative necessarie, di ricorrere ai mezzi appropriati e di fornire ai lavoratori i mezzi adeguati, tenendo conto dell'Allegato XXXIII, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei carichi, qualora non sia possibile evitarla.	<i>Art. 170, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i>
<i>Art. 169, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di fornire ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato, tenendo conto dell'Allegato XXXIII.	<i>Art. 170, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i>

Illecito	Sanzione
	Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1125 euro</i>
<i>Art. 169, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di assicurare ai lavoratori la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività, tenendo conto dell'Allegato XXXIII.	<i>Art. 170, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i>
Preposto	
<i>Art. 168, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di adottare le misure organizzative necessarie e di ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Per aver omesso di adottare le misure organizzative necessarie, di ricorrere ai mezzi appropriati e di fornire ai lavoratori i mezzi adeguati, tenendo conto dell'Allegato XXXIII, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei carichi, qualora non sia possibile evitarla.	Abrogata dal 20 agosto 2009 <i>Art. 171, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 300 euro</i>
<i>Art. 169, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di fornire ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato, tenendo conto dell'Allegato XXXIII.	Abrogata dal 20 agosto 2009 <i>Art. 171, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto fino a 1 mese o ammenda da 150 a 600 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 150 euro</i>
Titolo VII	
Reati	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro e dirigente	
<i>Art. 174, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati nei posti di lavoro con attrezzature munite di videoterminali per la vista e per gli occhi, per i problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale, per le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi stessi. Per non aver organizzato e predisposto i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui all'Allegato XXXIV.	<i>Art. 178, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i> <i>Art. 178, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all'allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena anzidetta. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Illecito	Sanzione
	Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i>
<i>Art. 175, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le disposizioni in tema di interruzione dell'attività lavorativa del lavoratore, mediante pause o cambiamento di attività, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o temporaneamente a livello individuale dal medico competente che ne evidenzi la necessità. Per non aver comunque garantito al lavoratore almeno una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.	<i>Art. 178, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i>
<i>Art. 176, commi 1, 3, 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori con particolare riferimento ai rischi per la vista, per gli occhi e per l'apparato muscolo-scheletrico. Per aver violato le disposizioni in tema di periodicità delle visite di controllo (biennale, quinquennale o quella diversa stabilita dal medico competente). Per non aver sottoposto a visita di controllo per i rischi per la vista, per gli occhi e per l'apparato muscolo-scheletrico il lavoratore che ne abbia fatto richiesta.	<i>Art. 178, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i>
<i>Art. 176, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fornito, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.	<i>Art. 178, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i> <i>Non sanzionata fino al 19 agosto 2009</i>
<i>Art. 177, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di fornire ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività e la protezione degli occhi e della vista. (datore di lavoro e dirigente)	<i>Art. 178, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1125 euro</i>
<i>Art. 177, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di assicurare ai lavoratori una formazione adeguata, in partico-	<i>Art. 178, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i>

Illecito	Sanzione
lare circa le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività e la protezione degli occhi e della vista. (datore di lavoro e dirigente)	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i>
Preposto	
<i>Art. 174, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati nei posti di lavoro con attrezzature munite di videoterminali per la vista e per gli occhi, per i problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale, per le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi stessi. Per non aver organizzato e predisposto i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui all'Allegato XXXIV.	Abrogata dal 20 agosto 2009 <i>Art. 179, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 300 euro</i>
<i>Art. 175, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le disposizioni in tema di interruzione dell'attività lavorativa del lavoratore, mediante pause o cambiamento di attività, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o temporaneamente a livello individuale dal medico competente che ne evidenzi la necessità, e comunque con almeno una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.	Abrogata dal 20 agosto 2009 <i>Art. 179, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 300 euro</i>
<i>Art. 174, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di analizzare i posti di lavoro, con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi. <u>Ma si riteneva più corretta la lettura della norma come segue:</u> <i>Art. 177, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di fornire ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività e la protezione degli occhi e della vista.	Abrogata dal 20 agosto 2009 <i>Art. 179, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto fino a un mese o ammenda da euro 150 ad euro 600 <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 150 euro</i>
Titolo VIII	
Reati	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro	
<i>Art. 181, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di programmare la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici e di farla effettuare, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia, nonché di aggiornarla in caso di mutamenti che possono renderla obsoleta o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne rendono necessaria la revisione. <i>Art. 190, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di valutare o per non aver correttamente valutato l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009. <i>Art. 190, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, nella valutazione dei rischi, di individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 e di documentare l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro.	<i>Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</i>

Illecito	Sanzione
<i>Art. 209, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omissso, nell'ambito della valutazione dei rischi, di valutare e, quando necessario, misurare e calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. <i>Art. 209, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omissso di precisare nel documento di valutazione del rischio le misure adottate con riferimento all'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici. <i>Art. 216, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omissso, nell'ambito della valutazione dei rischi, di valutare e, quando necessario, misurare e calcolare i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.	
<i>Art. 202, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omissso di valutare e, quando necessario, misurare i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. <i>Art. 202, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omissso di tenere conto, ai fini della valutazione dei rischi da vibrazioni meccaniche, dei seguenti elementi: a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti; b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione (art. 201); c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature; e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro; f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile; h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide; i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.	<i>Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro Fino al 19 agosto 2009 (era prevista la pena per datore di lavoro e dirigente) Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro
<i>Art. 190, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omissso di misurare i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, quando può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati. <i>Art. 190, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omissso di utilizzare metodi e strumentazioni adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. <i>Art. 202, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omissso di valutare o misurare l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A. <i>Art. 202, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omissso di valutare o misurare l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B. <i>Art. 209, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omissso di valutare e calcolare se i valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici sono stati superati. <i>Art. 209, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omissso, nell'ambito della valutazione del rischio derivante da esposizione ad agenti fisici, di prestare particolare attenzione ad alcuni elementi riferiti ai livelli di esposizione ai campi elettromagnetici.	<i>Art. 219, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro Fino al 19 agosto 2009 (era prevista la pena per datore di lavoro e dirigente) Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro

Illecito	Sanzione
Datore di lavoro e dirigente	
<i>Art. 182, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di adottare misure immediate per riportare l'esposizione agli agenti fisici al di sotto dei valori limite di esposizione, di individuare le cause del superamento dei valori limite di esposizione e di adeguare di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. <i>Art. 185, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le norme in materia di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti agli agenti fisici. <i>Art. 192, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore per superamento dei valori superiori di azione. <i>Art. 193, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione, di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuali per l'udito secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009. <i>Art. 195, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di informare e formare i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione, in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore. <i>Art. 197, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di assicurare l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nei casi di deroga all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione al rumore. <i>Art. 203, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni meccaniche e i rischi che ne conseguono. Per non aver preso misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, ove nonostante le misure adottate il valore limite è stato superato, e per non aver individuato le cause del superamento e adattato, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento. <i>Art. 205, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di assicurare l'intensificazione della sorveglianza sanitaria e il rispetto delle condizioni indicate nei casi di deroga al rispetto dei valori limite di esposizione alle vibrazioni. <i>Art. 210, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di elaborare e applicare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici. <i>Art. 217, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di definire e attuare un programma d'azione che comprende misure tecniche e organizzative destinate ad evitare che l'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali superi i valori limite.	<i>Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro
<i>Art. 196, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di sottoporre a sorveglianza sanitaria periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente o dall'organo di vigilanza, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. Per aver omesso di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.	<i>Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro Non sanzionato fino al 19 agosto 2009

Illecito	Sanzione
<i>Art. 184, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di informare e formare i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti in relazione al risultato della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici, alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute, alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa, alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione e all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale, nonché alle indicazioni e controindicazioni sanitarie.	<i>Art. 219, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro
<i>Art. 192, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di indicare con appositi segnali i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.	<i>Art. 219, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro <i>Fino al 19 agosto 2009 non era sanzionata</i>
<i>Art. 210, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di indicare con apposita segnaletica i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di esposizione ai campi elettromagnetici che superino i valori di azione, di identificare dette aree e di limitare l'accesso alle stesse, laddove ciò sia tecnicamente possibile. <i>Art. 210, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver esposto i lavoratori a campi elettromagnetici con valori superiori ai valori limite di esposizione. Per aver omesso di adottare misure immediate per riportare l'esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici al di sotto dei valori limite di esposizione, di individuare le cause del superamento dei valori limite e di adeguare le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. <i>Art. 217, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di indicare con apposita segnaletica i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione, di identificare dette aree e di limitare l'accesso alle stesse, laddove ciò sia tecnicamente possibile. <i>Art. 217, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di adattare le misure di eliminazione o riduzione dei rischi di esposizione alle radiazioni ottiche alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.	<i>Art. 219, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1125 euro
Medico competente	
<i>Art. 185, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver effettuato la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici, sulla base dei risultati della valutazione del rischio che sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. Per aver omesso di informare il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi. <i>Art. 186, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di riportare nella cartella sanitaria e di rischio i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.	<i>Art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 400 euro Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro